

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 210/2016

del 28 ottobre 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2018/531]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/575 della Commissione, del 29 marzo 2016, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3k (Decisione 2006/502/CE della Commissione) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 0575**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/575 della Commissione, del 29 marzo 2016 (GU L 98 del 14.4.2016, pag. 4).»

*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/575 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 29 ottobre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(¹) GUL 98 del 14.4.2016, pag. 4.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

